

Lucerna, 23 aprile 2020 MJ/YB

da inviare in anticipo tramite e-mail  
[stephan.jauner@bazl.admin.ch](mailto:stephan.jauner@bazl.admin.ch)

Ufficio federale dell'aviazione civile  
Signor Stephan Jauner  
Casella postale  
3003 Berna

## Coinvolgimento degli stakeholder in merito al piano di attuazione CTT-N 19.3531

Egregio Signor Jauner

Con la presente facciamo riferimento alla Sua lettera relativa alla vicenda del 6 aprile 2020 riportata in oggetto ed esprimiamo di seguito il nostro parere sulla mozione CTT-N19.3531 nel rispetto dei termini previsti:

1. Il punto di partenza per la revisione dell'OSA è la mozione varata dal Parlamento. Con essa si incarica il Consiglio federale *"a prendere le misure necessarie affinché l'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA) sia modificata in modo che la lingua delle conversazioni radiotelefoniche sia concordata con le cerchie degli utenti dello spazio aereo e che per i voli a vista non commerciali in Svizzera le radiocomunicazioni possano continuare a svolgersi nella lingua nazionale locale, oltre che in inglese. Nel caso mancassero, le basi legali pertinenti dovranno essere elaborate e trasmesse all'Assemblea federale."*

Nell'ambito delle consultazioni parlamentari, il Consiglio federale ha deciso e ripetutamente rappresentato il parere che i regolamenti stabiliti nell'OSA relativamente al tema "english only" sarebbero indispensabili per ragioni di sicurezza, ribadendo l'inopportunità di deroghe a tale principio. Il Parlamento non ha tuttavia appoggiato le decisioni del Consiglio federale e, quale massima istanza legislativa, ha deciso di autorità che i voli VFR non commerciali non debbano essere indistintamente subordinati al principio "english only" ai sensi dell'Art. 10a della LNA. Questa regola vale quindi senza restrizioni per tutti i voli VFR non commerciali nello spazio aereo della Svizzera. Con la presente revisione dell'OSA si persegue pertanto di ripristinare al più presto possibile la situazione in essere fino al 31.12.2018.

Con la revisione dell'OSA, dovrà essere quindi attuata la volontà espressa dal Parlamento senza eccezione alcuna.

2. Il piano messo in discussione dall'UFAC, parte da un approccio fondamentalmente diverso. Con esso, l'uso delle lingue nazionali è ammesso soltanto in presenza di relativa autorizzazione rilasciata dall'UFAC caso per caso per ogni aerodromo interessato. L'autorizzazione verrebbe rilasciata soltanto qualora il titolare o il gestore dell'aerodromo interessato dimostrati con un

safety assessment che la comunicazione radiotelefonica in due lingue possa garantire la sicurezza aerea richiesta. Ciò contraddice tuttavia totalmente le intenzioni del legislatore. Ai sensi della sua decisione vincolante, la radiocomunicazione nell'ambito dei voli VFR non commerciali svolti nello spazio aereo svizzero può essere svolta o in lingua inglese o in quella nazionale locale; "english-only" non vale quindi per i voli VFR non commerciali.

Ne consegue pertanto che non è competenza degli aerodromi stabilire se ammettere o no la radiocomunicazione in due lingue nella loro area. La "Situazione degli aerodromi in Svizzera" prospettata dall'UFAC, una panoramica e una valutazione delle infrastrutture esistenti non sono ancora né pervenute, né rese note dall'UFAC. In Svizzera, i piloti che effettuano voli VFR non commerciali godono del diritto illimitato di comunicare via radio o in lingua inglese oppure in quella nazionale locale; gli aerodromi devono adeguarsi in tal senso.

Non è inoltre esatto il fatto che la mozione includa soltanto la radiotelefonica con il servizio della sicurezza aerea (Piano di attuazione, punto 11). Il testo della mozione parla in modo del tutto generale di "lingua della telefonia" e fa quindi riferimento al titolo del 3° comma dell'OSA; nella motivazione vengono inoltre citati sia l'Art. 5 che quello 5a.

Altre considerazioni sul piano di attuazione presentato risultano quindi superflue.

3. Dato che né dall'Art. 10a della LNA, né dalla mozione menzionata all'inizio si evince che la radiocomunicazione debba svolgersi in lingua nazionale soltanto se autorizzato dall'UFAC, il regolamento varato dal Parlamento può essere direttamente integrato nell'OSA. Nell'interesse di un'attuazione della mozione senza ritardi, proponiamo pertanto il seguente adattamento dell'OSA:

Art. 5 (nuovo)

<sup>1</sup> I piloti che effettuano voli VFR non commerciali, hanno facoltà di svolgere la radiocomunicazione in lingua inglese oppure in quella nazionale locale.

Si richiede l'adattamento degli Artt. 5 e 5a dell'OSA fino ad ora in vigore.

4. Questa soluzione è in linea con l'Art. 10a della LNA e non richiede nessun adattamento della legge federale sulla navigazione aerea. Non c'è quindi nulla che osti l'attuazione immediata della mozione, come persegue anche l'UFAC secondo la sua lettera di accompagnamento.

5. Come già ricordato, la decisione in merito spetta alla sola volontà del Parlamento. L'UFAC non è legittimato a relativizzare questo incarico per far passare in tal modo le proprie opinioni. Qualora l'Ufficio dovesse tenere fede ai propri propositi secondo il piano in questione, se necessario, l'AeCS non esiterà a informare il Consiglio federale e a intervenire a livello politico. Nell'ambito di un'eventuale revisione dell'Art. 10a della LNA, ci impegneremo per ottenere una cancellazione totale del medesimo.

6. Contrariamente a quanto addotto nella parte conclusiva della lettera di accompagnamento del 6.4.2020, non riteniamo altresì opportuno considerare la mancata espressione di un parere di altri stakeholder come consenso al piano di attuazione.


Pregando cortesemente di una presa di conoscenza, ci attendiamo che l'UFAC dia avvio ai lavori di revisione tenendo conto delle nostre considerazioni e con la dovuta sollecitudine.

Cordiali saluti

**Aero Club Svizzero AeCS**



Matthias Samuel Jauslin  
Presidente centrale



Yves Burkhardt  
Segretario generale